

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 ottobre 2004, n. 0328/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, previsti dall'articolo 31, comma 3 della legge regionale 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'articolo 5, lett. n) della legge regionale 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Articolo 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi finanziari per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 31, comma 3 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 in materia di ricapitalizzazione di cooperative agricole e loro consorzi che l'Amministrazione regionale applica ai sensi dell'articolo 5, lett. n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 «Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo».

2. La ricapitalizzazione finanziata ai sensi del comma 1 è finalizzata alla promozione di un programma di investimenti materiali che persegua le finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi.

Articolo 2  
*(Beneficiari)*

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed i loro consorzi (di seguito organismi cooperativi).

2. Sono escluse dai finanziamenti le cooperative agricole di produzione primaria.

Articolo 3  
*(Programma di ricapitalizzazione)*

1. I finanziamenti sono concessi previa approvazione di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di cinque anni che prevedono adeguati investimenti finalizzati alla riorganizzazione, alla ristrutturazione nonché al consolidamento ed allo sviluppo degli organismi cooperativi.

2. Il programma di ricapitalizzazione contiene:

- a) la situazione dei conferimenti e le prospettive di un loro incremento;

- b) l'analisi della produzione e della commercializzazione con particolare riferimento alle prospettive di penetrazione in nuovi mercati;
- c) la situazione finanziaria con particolare riguardo all'esposizione debitoria e ad eventuali programmi di ripianamento dei debiti medesimi da parte degli organismi cooperativi;
- d) l'indicazione dei soci che hanno contratto o intendono contrarre prestiti bancari al fine di partecipare alla ricapitalizzazione;
- e) i risultati che si prevede di conseguire attraverso la ricapitalizzazione ed i relativi investimenti degli organismi cooperativi;
- f) il piano di investimenti e le relative coperture finanziarie.

3. Gli investimenti ammissibili dal programma di ricapitalizzazione sono quelli previsti dal Regolamento (CE) 1/2004.

4. Il programma di ricapitalizzazione predisposto dal consiglio di amministrazione dell'organismo cooperativo è approvato dall'Assemblea dei soci.

5. Il programma di ricapitalizzazione ha esecuzione entro il quinquennio successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

#### Articolo 4

##### *(Tipologia dei finanziamenti agevolati)*

1. I finanziamenti agevolati sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione sotto forma di mutui con un tasso a carico del beneficiario pari al 40% del tasso di riferimento determinato per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento dal Ministero del tesoro e con una durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento. La durata massima del periodo di preammortamento è di 24 mesi.

2. Il finanziamento è concesso all'organismo cooperativo in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione e comunque entro il limite di 2 milioni di euro.

3. L'effettuazione dell'operazione di ricapitalizzazione è subordinata all'approvazione ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della legge regionale n. 20/1992.

4. Sono considerati versamenti per l'aumento di capitale sociale quelli effettuati in denaro e titoli, nonché i trasferimenti a capitale sociale dei prestiti dei soci.

5. Non sono considerati aumento di capitale sociale i trasferimenti dei fondi di riserva costituiti volontariamente.

6. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione regionale di revocare i benefici concessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati ed in particolare degli investimenti previsti dal piano di ricapitalizzazione approvato.

#### Articolo 5

*(Spese ammissibili)*

1. Sono spese ammissibili a finanziamento:
- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
  - b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing non costituiscono spesa ammissibile;
  - c) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% dei costi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 6

*(Determinazione del livello dell'aiuto)*

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea.

2. Il livello dell'aiuto calcolato ai sensi del comma 1 non può comunque superare i massimali previsti per la misura g) - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - del Piano di Sviluppo Rurale.

Articolo 7

*(Modalità di presentazione delle domande di mutuo)*

1. Le domande di concessione del mutuo agevolato sono presentate in originale e due copie all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio ed alla banca prescelta.

2. Le domande sono corredate da:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) dichiarazione del tribunale sulla pienezza delle facoltà della cooperativa con indicazione del legale rappresentante della stessa;
- d) certificato di iscrizione al registro regionale delle cooperative;
- e) ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci con annotazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il competente Tribunale;
- f) deliberazione del Consiglio d'Amministrazione con cui si approva il programma di ricapitalizzazione e si dà mandato al Presidente a presentare istanza ai fini dell'ottenimento dell'aiuto facoltizzandolo altresì a compiere ogni operazione all'uopo necessaria;
- g) deliberazione dell'Assemblea con cui si approva l'aumento del capitale sociale e si determinano le quote da versare da parte dei soci;
- h) deliberazione relativa alla nomina delle cariche sociali;

- i) programma di ricapitalizzazione munito degli estremi di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- j) copia del verbale di revisione ordinaria o straordinaria.

3. Dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma di ricapitalizzazione, gli organismi cooperativi, ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, presentano alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna (di seguito Direzione centrale) l'attestazione sottoscritta dal presidente dell'organismo cooperativo e dal presidente del Collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e versamento del capitale ai fini della ricapitalizzazione.

4. Per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti agevolati, la Direzione centrale e le banche possono richiedere ogni altra idonea documentazione.

#### Articolo 8

##### *(Effettuazione degli interventi di ricapitalizzazione)*

1. L'effettuazione della ricapitalizzazione nonché degli interventi previsti dal piano di ricapitalizzazione non può avere luogo prima della presentazione della domanda di finanziamento.

2. L'erogazione dei finanziamenti bancari contratti dai soci al fine di partecipare alla ricapitalizzazione non può avvenire prima della presentazione della domanda di finanziamento.

#### Articolo 9

##### *(Erogazione dei mutui)*

1. I mutui sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione dell'intervento di ricapitalizzazione.

2. Nel caso in cui il richiedente il finanziamento intenda procedere all'esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione prima del provvedimento di concessione del mutuo, la Direzione centrale può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli interventi di ricapitalizzazione. Contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti dell'Amministrazione regionale, a somministrare al richiedente un acconto del mutuo agevolato.

3. I mutui possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

4. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento di ricapitalizzazione, a

condizione che venga dimostrato l'avvenuto aumento del capitale sociale per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

5. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla Direzione centrale dello stato di avanzamento dell'intervento di ricapitalizzazione.

6. La Direzione centrale predispone in triplice copia il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca, per l'erogazione.

7. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

8. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

9. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

#### Articolo 10

*(Accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione)*

1. Le domande di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi di ricapitalizzazione devono pervenire alla banca all'uopo prescelta dal beneficiario ed alla Direzione centrale.

#### Articolo 11

*(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario, per la durata di dieci anni, ha l'obbligo di mantenere la destinazione, la proprietà ed il possesso degli investimenti oggetto del piano di ricapitalizzazione approvato.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal beneficio.

#### Articolo 12

*(Modalità di ammortamento dei mutui)*

1. I mutui sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'inizio dell'ammortamento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del mutuo.

3. I beneficiari sono tenuti a corrispondere gli importi degli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. Le banche sono tenute ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

#### Articolo 13 *(Cumulo dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri benefici, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a una intensità di aiuto superiore al livello fissato dal presente Regolamento.

2. La Direzione centrale può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato il rispetto del livello di intensità dell'aiuto stesso.

#### Articolo 14 *(Valutazione dei requisiti)*

1. La Direzione centrale è responsabile della valutazione delle condizioni previste dall'articolo 26 del Reg. 1257/1999 riguardanti la provata redditività delle cooperative o loro consorzi, il rispetto dei requisiti minimi ambientali, igienici e di benessere degli animali nonché l'esistenza di normali sbocchi di mercato secondo i criteri previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia.

#### Articolo 15 *(Rinvio alle normative europee)*

1. I finanziamenti oggetto del presente Regolamento sono erogati alle condizioni previste dal Regolamento della Commissione n. 1/04/CE del 23 dicembre 2003 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 1 del 3 gennaio 2004.

#### Articolo 16 *(Pubblicazione)*

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.